

RQ ep 3/2013  
EX TRIB. di ALBA



IL TRIBUNALE DI ASTI - EX ALBA  
sezione fallimentare

riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:

dott. Francesco Donato	Presidente
dott.ssa Monica Mastrandrea	Giudice relatore
dott.ssa Teresa Maria Francioso	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO DI OMOLOGAZIONE

Del concordato preventivo n. 3/2013 presentato da ELESIS s.r.l., in persona del suo amministratore unico dott. Gianfranco Brovida, rappresentata e difesa dall'avv. Maurilio Fratino, con studio in Alba (CN), alla piazza Cristo Re, n. 13, presso cui la società ha eletto il proprio domicilio

per le seguenti ragioni.

Allo scopo di illustrare l'iter procedimentale relativo alla domanda di concordato preventivo indicata in oggetto, è opportuno ricostruire le fasi salienti della procedura.

Con ricorso presentato ai sensi dell'art. 161 e 186 bis l. fall., depositato in data 21.01.2013, la ELESIS s.r.l. ha chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale.

Successivamente, il suddetto ricorso è stato riformulato sulla base delle richieste avanzate dal Tribunale in intestazione e in data 22.07.2013 la ELESIS s.r.l. ha chiesto l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con le modalità di cui *infra*.

Con decreto del 04.09.2013 depositato in data 09.09.2013 è stata dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo come proposta dalla ELESIS s.r.l.

In data 23.10.2013, a causa di sopravvenienze che hanno compromesso la prosecuzione dell'attività aziendale, la società ha depositato atto contenente modifiche al piano di concordato proposto ed in data 04.11.2013 ha depositato gli atti allegati ad integrazione di detta modifica. In particolare, ha depositato piano di concordato modificato, elenco dei fornitori con relativi dettagli e classificazione di interessi oltre che piano di pagamento. Sono state altresì depositate due scritture private contenenti proposte di contratto di affitto di ramo d'azienda con impegno irrevocabile di acquisto e cessione, oltre alla relazione ai sensi dell'art. 161, l. fall. della dott.ssa Bottallo attestante la veridicità dei dati aziendali, la ragionevolezza delle assunzioni economiche e patrimoniali alla base del piano e la fattibilità dello stesso.

In sintesi, la società ha predisposto nell'ultima versione depositata una proposta di concordato ed un relativo piano formulati sulla base della situazione patrimoniale alla data del 31.08.2013, senza previsione di alcuna suddivisione dei creditori in classi che ne determinino l'assoggettamento a trattamenti differenziati, con previsione di affitto di rami d'azienda.

La proposta prevede, nella versione definitiva, la cessione di tutti i beni e le attività della società istante finalizzata, con il ricavato, a soddisfare i creditori nella misura seguente: pagamento integrale delle spese di procedura e dei creditori privilegiati; pagamento dei creditori chirografari nella



percentuale di circa il 23,8% (nello specifico: pagamento del 23,3% della somma capitale dei crediti chirografari e del restante 0,5% dei relativi interessi).

Con la relazione depositata ai sensi dell'art. 172, l. fall., il commissario giudiziale ha espresso parere favorevole all'ammissione della proposta di concordato, prendendo in esame i dati contabili aggiornati al 31.10.2013 e pur stimando, in ottica prudenziale, possibili oneri cui la società dovrà far fronte sino alla prevedibile chiusura della liquidazione giudiziale. Tuttavia, si deve in questa sede sottolineare come, a fronte di una percentuale di soddisfo dei creditori chirografari stimata prudenzialmente dal commissario giudiziale nella misura dell'8,5% circa, lo stesso abbia ritenuto il piano fattibile solo nella ipotesi in cui dovessero essere effettivamente sottoscritti i contratti di affitto di ramo d'azienda come indicati dalla società istante.

L'adunanza dei creditori è stata fissata per il giorno 19.12.2013 e, decorsi i venti giorni successivi alla stessa, è stata raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto, avendo votato favorevolmente e comunque dovendosi ritenere consenzienti (non avendo espresso il proprio voto), rispetto alla proposta di concordato, creditori chirografari in percentuale pari al 66,51% (si veda il verbale di adunanza e la documentazione in atti relativa, ai sensi dell'art. 178, l. fall.).

Ne è conseguita la dichiarazione di approvazione del concordato da parte del Tribunale, con contestuale fissazione per il giorno 23.04.2014 dell'udienza per l'omologazione. Il decreto di fissazione dell'udienza è stato comunicato al ricorrente e notificato, a cura di quest'ultimo, ai creditori dissenzienti ed al commissario giudiziale. Il commissario giudiziale ha depositato, ai sensi dell'art. 180, l. fall., parere favorevole all'omologazione del concordato, ove ha concluso (ad integrazione delle osservazioni e conclusioni di cui alla relazione *ex art.* 172, l. fall. prima richiamata) che il piano concordatario proposto dalla ELESIS s.r.l. sia da ritenere il più favorevole per il ceto creditorio, anche rispetto all'alternativa del fallimento, dal momento che l'unico credito ritenuto concretizzabile è garantito da una fideiussione condizionata alla omologa del concordato.

All'esito dell'udienza indicata, sentita la società in concordato, il commissario giudiziale e verificata la regolarità della comunicazione della data di udienza ai creditori legittimati a presentare opposizione, verificato che nessun creditore è comparso, il Tribunale rileva quanto segue.

Il ricorso diretto ad ottenere l'omologazione del concordato preventivo deve essere accolto.

Rilevato, infatti, che non sono state presentate opposizioni all'omologazione da parte di soggetti a ciò legittimati, ne consegue che il provvedimento richiesto è condizionato, quanto alla sua adozione, esclusivamente dalla verifica della regolarità della procedura e degli esiti della votazione dei creditori, come già operata.

Si ribadisce, inoltre, che l'omologa del concordato preventivo, con cessione dei beni e con la previsione del totale pagamento dei debiti in prededuzione e di quelli privilegiati e dei debiti chirografari nella misura dell'8,5% circa appare l'alternativa più favorevole alle esigenze del ceto creditorio, rispetto ad una eventuale dichiarazione di fallimento, anche in considerazione della circostanza per cui l'unico credito ritenuto concretizzabile è garantito da una fideiussione condizionata proprio alla omologa del concordato. Ciò si osserva alla luce delle considerazioni formulate dal commissario giudiziale e dell'approvazione della proposta e del piano dalla maggioranza dei creditori ammessi al voto.

Dal momento che il concordato consiste nella cessione di beni ed attività della società proponente, si rende necessaria la nomina di un liquidatore ai sensi dell'art. 182 l. fall. Si precisa che, nonostante nel corso dell'udienza del 23.04.2014 l'amministratore unico della ELESIS abbia manifestato la propria disponibilità ad essere nominato liquidatore della stessa svolgendo gratuitamente tale compito, questo Tribunale ritiene che vi siano ragioni di opportunità tali da disporre la nomina a liquidatore di un soggetto terzo estraneo alla società istante.



Quanto alle modalità con cui il liquidatore deve dar corso alla liquidazione e alle modalità con cui il commissario giudiziale deve sorvegliarne l'adempimento, è il Tribunale a dover determinare le une e le altre con il decreto di omologa, a norma - rispettivamente - degli artt. 182, 1° co., e 185, l. fall.

Quelle da seguire nel caso di specie vengono sinteticamente elencate, per brevità, direttamente in dispositivo. Qui è solo opportuno rimarcare l'opportunità di disporre che il liquidatore rediga (alla stregua delle regole di buona amministrazione, che richiedono di norma una previa pianificazione delle attività liquidatorie, come si desume in via di principio dalla disciplina apprestata dagli artt. 104 *ter*, l. fall. e 2487, lett. c), c.c.) un piano delle attività di liquidazione, puntuale ed articolato, con indicazione delle specifiche modalità e dei tempi previsti per ciascuna di esse, da trasmettere, entro il termine di giorni trenta dalla pubblicazione del presente decreto, al commissario giudiziale ed al comitato dei creditori, affinché ne valutino la coerenza rispetto alle previsioni concordatarie e successivamente dispongano di uno strumento efficace di controllo sull'esatta esecuzione del concordato.

Nello svolgimento della sua attività, il liquidatore dovrà comunque rispettare le forme previste dagli artt. 105-108 *ter*, l. fall., salvo che diverse modalità di liquidazione risultino prestabilite, con riferimento ad uno o più beni oggetto della cessione, nella proposta di concordato conclusivamente approvata.

#### P.Q.M.

1) omologa il concordato preventivo proposto da ELESIS s.r.l.;

2) nomina liquidatore giudiziale Filiberto FERRARI LORANZI, che si atterrà alle seguenti disposizioni:

- il liquidatore, entro 45 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, trasmetterà al commissario giudiziale ed al comitato dei creditori un piano delle attività di liquidazione (con indicazione delle relative modalità) e dei tempi previsti per ciascuna di esse, che, unitamente al relativo parere del commissario giudiziale, sarà trasmesso al giudice delegato e comunicato, a cura del commissario, ai creditori;

- il liquidatore individuerà in concreto le modalità della liquidazione conformemente a quanto specificamente previsto nella proposta concordataria ovvero, in difetto di specifiche previsioni o in caso di intervenuto superamento delle previsioni contenute nella proposta, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 105-108 *ter*, l. fall., procedendo quindi alle vendite mediante procedura competitiva, previa acquisizione in ogni caso del parere del commissario giudiziale e dell'autorizzazione del comitato dei creditori, ed invio di informativa al giudice delegato almeno dieci giorni prima del compimento dell'atto;

- per le transazioni ed ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, il liquidatore dovrà munirsi dell'autorizzazione del comitato dei creditori e del parere favorevole del commissario giudiziale, dandone al contempo informazione al giudice delegato;

- il liquidatore richiederà il parere del commissario giudiziale e l'autorizzazione del giudice delegato per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio;

- il liquidatore, entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto, procederà al deposito in cancelleria dell'elenco dei creditori con indicazione delle eventuali cause di prelazione, trasmettendone copia al commissario giudiziale che procederà alla sua comunicazione ai creditori;

- il liquidatore terrà informato il commissario giudiziale, il comitato dei creditori e il giudice delegato in ordine allo stato ed alle prospettive di attuazione del piano di liquidazione mediante il deposito in cancelleria di relazioni semestrali illustrative relative ai periodi 1 gennaio-30 giugno e 1 luglio-31 dicembre di ciascun anno; esse, unitamente al relativo parere del commissario giudiziale, saranno comunicate, a cura di quest'ultimo, ai creditori;



- il liquidatore dovrà fornire in ogni caso, tempestivamente, le informazioni e i chiarimenti eventualmente richiesti, in qualunque momento, dal commissario giudiziale o dal comitato dei creditori o dal giudice delegato;
  - il commissario giudiziale sorveglierà lo svolgimento della liquidazione, anche visionando la documentazione contabile e fornendo il suo motivato parere sulle relazioni semestrali di cui al punto precedente, e terrà tempestivamente informati il comitato dei creditori e il giudice delegato in ordine ad eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione, e, in caso di rilevanti inadempimenti, valuterà con il giudice delegato l'adozione delle più opportune iniziative;
  - le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate dal liquidatore sul conto corrente bancario intestato alla procedura, e i prelievi saranno vincolati al visto preventivo del commissario giudiziale;
  - il liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito registro previamente vidimato dal commissario giudiziale;
  - il liquidatore provvederà a ripartire tra i creditori, il più presto possibile, le somme via via realizzate dalla liquidazione sulla base di piani di riparto predisposti in ragione della collocazione e del grado dei crediti, vistati dal commissario giudiziale e corredati del parere del comitato dei creditori, con la eventuale previsione di eventuali accantonamenti la cui costituzione dovrà essere adeguatamente motivata; il commissario giudiziale procederà quindi tempestivamente alla comunicazione dei piani di riparto ai creditori;
  - entro 30 giorni dalla data di completamento delle operazioni di liquidazione il liquidatore depositerà in cancelleria, per la presa d'atto da parte del giudice delegato, il rendiconto finale, corredato dalla documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta esecuzione dei pagamenti ai creditori, unitamente al relativo parere del commissario giudiziale e all'attestazione di quest'ultimo circa l'avvenuta presentazione e la completezza della documentazione attestante i pagamenti; quindi il commissario giudiziale provvederà alla comunicazione del rendiconto ai creditori;
  - il giudice delegato autorizzerà il prelievo delle somme liquidate a titolo di compenso per il liquidatore e per il commissario giudiziale solo a seguito dell'attestazione del commissario giudiziale indicata al punto precedente;
  - resta riservato al giudice delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti, che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato;
  - riserva al giudice delegato la nomina del comitato dei creditori, su apposita istanza del liquidatore giudiziale;
- 3) dispone che il presente decreto, provvisoriamente esecutivo, sia pubblicato a norma dell'articolo 17 l. fall. e comunicato alla debitrice, al liquidatore e al commissario giudiziale, i quali provvederanno a darne notizia ai creditori.

Così deciso in Asti, nella camera di consiglio del 21.05.2014

Il giudice estensore  
Monica Mastrandrea




Il Presidente  
Francesco Donato



Depositato nella Cancelleria del  
Tribunale il 22/05/2014  
IL CANCELLIERE  
Funzionario Giudiziario  
LA ROSA CLOTILDE